

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Reverse charge e relazioni con split payment

Nella normativa IVA sono previsti due concetti fondamentali quello di “**soggetto passivo (IVA)**” e quello di “**debitore d’imposta (IVA)**”. Accade spesso che i due soggetti (soggetto passivo e debitore d’imposta) siano fra loro confusi. Tuttavia i due ruoli sono ben distinti e, nel caso del reverse charge, sono ricoperti da due soggetti fra loro distinti.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Reverse charge per i servizi resi al consorzio

La legge di Stabilità 2016, integrando l’art. 17, comma 6, del decreto IVA con l’introduzione della nuova lettera a-quater), ha previsto l’applicazione del sistema del reverse charge per le prestazioni di servizi rese dalle **imprese consorziate** ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un **ente pubblico**, sono tenuti ad emettere fattura mediante il meccanismo dello split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Posticipati al 6 luglio 2016 i versamenti derivanti da UNICO

Lavoro - INPS: istruzioni visite di controllo ambulatoriali

Impresa - Registro delle imprese: bollo unico per scioglimento e cancellazione

Scadenze dal 16 al 30 giugno 2016

ADEMPIMENTI

REVERSE CHARGE E RELAZIONI CON SPLIT PAYMENT

di Antonio Gigliotti

Premessa

L'art. 17, DPR 633/1972 disciplina, insieme all'art. 74, co. 6 e 8, sempre DPR 633/1972 il meccanismo del **reverse charge**, noto anche come meccanismo dell'**inversione contabile**.

L'art. 17-ter, DPR 633/1972 disciplina il meccanismo delle **cessioni di beni e delle prestazioni di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni**.

Il contenuto; estremamente semplificato, delle due disposizioni prevede quanto segue:

➤ **Art. 17, REVERSE CHARGE**

ricorrendo alcune fattispecie di operazioni elencate tassativamente dall'art. 17 medesimo, l'onere del versamento dell'IVA ed il ruolo di debitore d'imposta vengono svolti dal cessionario/committente (cioè chi acquista/chiede la prestazione di servizi), in luogo del cedente/prestatore (cioè colui che cede/presta il servizio ed emette conseguentemente fattura). In pratica si tratta di una **deroga di tipo oggettivo** al normale meccanismo di applicazione dell'imposta.

➤ **Art. 17-ter, SPLIT PAYMENT**

nel caso specifico in cui il cedente/prestatore intrattenga rapporti con un soggetto appartenente alla PA, sarà obbligato ad emettere fatture ai sensi dell'art. 17-ter, in base alle quali, pur essendo evidenziata l'IVA in fattura, graverà sulla PA medesima l'onere di versare l'IVA. In pratica si tratta di una **deroga di tipo soggettivo**, dove per la sola natura di uno dei due soggetti coinvolti dell'operazione, il normale meccanismo di applicazione dell'IVA non viene utilizzato, invertendo l'onere in capo a chi riceve la prestazione/acquista beni.



Osserva

In questo lavoro si tralasciano gli aspetti relativi agli acquisti intracomunitari, poiché non pertinente con quanto di seguito

Reverse charge

Aspetti generali

Con il termine *reverse charge*, letteralmente si tende a significare “inversione del carico”, cioè, inversione del carico fiscale non in capo al soggetto normalmente tenuto all’adempimento, bensì alla sua controparte.

Quindi il significato di tale inversione è diretto semplicemente ad individuare il cessionario/committente quale “**debitore dell’imposta**”, capovolgendo l’ordinario sistema dell’IVA, in cui il soggetto passivo obbligato, cioè colui che effettua una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi è anche il debitore dell’imposta, cioè il soggetto che deve versare all’Erario l’ammontare dell’IVA incassata, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente.


I concetti di soggetto passivo e debitore d’imposta

Nella normativa IVA sono previsti due concetti fondamentali:

- il concetto di “soggetto passivo (IVA)” ed
- il concetto di “debitore d’imposta (IVA)”.

Accade, nella pratica che i due soggetti (soggetto passivo e debitore d’imposta) siano fra loro confusi, cioè colui che è soggetto passivo IVA è anche, nella maggior parte dei casi, anche debitore d’imposta.

Tuttavia i due ruoli sono ben distinti fra loro e, proprio nel caso del reverse charge sono ricoperti da due soggetti fra loro distinti.



Soggetto passivo

È soggetto passivo colui in capo al quale sorgono tutti gli obblighi connessi al tributo: **fatturazione dell'operazione, esigibilità e liquidazione dell'IVA.**

Debitore d'imposta

È debitore d'imposta colui che è chiamato all'effettivo versamento dell'IVA, cioè al **pagamento del tributo**. Nella maggioranza dei casi soggetto passivo e debitore d'imposta fanno capo al medesimo soggetto.

Ciò sta a significare che è debitore di imposta il fornitore che cede beni o presta servizi, fatti salvi i casi in cui il versamento dell'imposta non grava sull'acquirente dei beni o committente delle prestazioni di servizi, cioè sul cliente.

Nell'eventualità, quindi, che l'obbligo del versamento grava sul cliente, si assiste all'utilizzo del reverse charge, cioè all'utilizzo del meccanismo dell'inversione contabile.


SITUAZIONE ORDINARIA

Soggetto passivo uguale a Debitore d'imposta



IN CASO DI REVERSE CHARGE


Soggetto passivo diverso da Debitore d'imposta



OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE

Acquisti intracomunitari

Di tali operazioni forniamo solo un breve schema di comprensione.



Operazioni connesse all'oro

Il decreto di regolazione dell'IVA prevede che debbano essere **esenti da IVA le operazioni che hanno ad oggetto l'oro da investimento** (in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; oppure in forma di monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento) (ex art. 10, n. 11) DPR 633/72).

Le operazioni, invece, che hanno per oggetto **oro industriale**, cioè inserito nei circuiti produttivi aziendali (si pensi ad esempio ad un odontotecnico che commercia in oro per i propri lavori di protesi, oppure un'azienda di orologeria che commercia in oro per i componenti dei propri manufatti) **sono soggette al reverse charge** (ex art. 17, co. 5, DPR 633/72).

Manodopera in edilizia

Occorre porre molta attenzione a tale casistica, secondo la norma citata in tabella sono soggette al reverse charge:

- le prestazioni di servizi (in genere, escluse le prestazioni di pulizia disciplinate dalla successiva lett. a-ter) art. 17, DPR 633/72) rese nel settore edile;
- le prestazioni di manodopera rese nel settore edile;

- da **soggetti** subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Le condizioni ai fini dell'applicazione del reverse charge sono quindi le seguenti:

- a) **Condizione oggettiva:** prestazioni di servizi/di manodopera
- b) **Condizione di settore:** le prestazioni di cui al punto precedente devono essere rese nel settore edile
- c) **Condizione soggettiva:** le prestazioni di cui al punto a) della presente elencazione devono essere rese da soggetti che hanno stipulato con imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili:
 - contratti di subappalto
 - contratti di appalto

Cessione di fabbricati o loro porzioni

Cessioni di fabbricati abitativi

Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato non strumentale (regime naturale)

- se tali cessioni sono poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati allora occorre distinguere fra:
 - ✓ Cessione avvenuta entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dei lavori di ristrutturazione, l'operazione è imponibile
 - ✓ Cessione avvenuta oltre 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dei lavori di ristrutturazione, l'operazione è esente fatta salva l'opzione fatta dal cedente per l'imponibilità (in questo ultimo caso si applicheranno le regole dell'inversione contabile).

Nella pratica si veda la tabella di seguito.

SOGGETTO COSTRUTTORE	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPONIBILE/ESENTE
IMPRESA DIVERSA DA QUELLE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	ENTRO/OLTRE CINQUE ANNI	SEMPRE ESENTE
IMPRESA DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	OLTRE CINQUE ANNI	ESENTE O OPZIONE DI IMPONIBILITÀ
IMPRESA DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	ENTRO CINQUE ANNI	SEMPRE IMPONIBILE

Cessioni di fabbricati strumentali

Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (regime naturale).

Se tali cessioni sono poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati allora occorre distinguere fra:

- cessione avvenuta entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dei lavori di ristrutturazione, l'operazione è imponibile.
- cessione avvenuta oltre 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dei lavori di ristrutturazione, l'operazione è esente fatta salva l'opzione fatta dal cedente per l'imponibilità (in questo ultimo caso si applicheranno le regole dell'inversione contabile)

Nella pratica si veda la tabella di seguito

SOGGETTO COSTRUTTORE	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPONIBILE/ESENTE
IMPRESA DIVERSA DA QUELLE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	ENTRO/OLTRE CINQUE ANNI	ESENTE O OPZIONE DI IMPONIBILITÀ
IMPRESA DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	OLTRE CINQUE ANNI	ESENTE O OPZIONE DI IMPONIBILITÀ
IMPRESA DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	ENTRO CINQUE ANNI	SEMPRE IMPONIBILE

Partendo quindi dal presupposto che nelle situazioni di imponibilità, per opzione, l'operazione di cessione del fabbricato o porzione di esso debba essere soggetta ad IVA, in tale frangente si innesta il meccanismo del reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-bis), DPR 633/72.

Pertanto, quando il cedente opta per l'imposizione IVA, verrà applicato il reverse charge.

Prestazioni di pulizia, impianto ed installazione e demolizioni

La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), ha imposto l'obbligo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile

- alle prestazioni di servizi di pulizia,
- di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Cessioni di apparecchiature radiotelefoniche, di computer e relativi accessori, di materiali lapidei

Appare opportuno per tale fattispecie richiamare l'attenzione circa il fatto che molto di recente il panorama legislativo e di prassi è cambiato.

La disciplina vigente prima del D.L. n. 24/2016

La Legge finanziaria 2007 ha previsto che il reverse charge si applicasse alle seguenti cessioni:

- Cessioni di apparecchiature radiotelefoniche,
- Cessioni di computer e loro accessori
- Cessioni di materiali e prodotti lapidei

Tuttavia, tale previsione normativa era soggetta alla preventiva autorizzazione prevista dall'art. 395, pgf. 1, Dir. 2006/112/CE, ma è giunta a conclusione solo nel 2010 con le seguenti limitazioni:

il reverse charge si applica alle sole cessioni di:

- Cessioni di apparecchiature radiotelefoniche (art. 17, co.6, lett. b)
- Cessioni di circuiti integrati e microprocessori (art. 17, co.6, lett. c)

Non era stata accettata l'autorizzazione ad applicare il reverse charge alle cessioni di personal computer (lett. c) e materiali lapidei (lett. d).

La disciplina successiva al D.L. n. 24/2016

Le modifiche intervenute con l'approvazione del DL 24/2016, hanno esteso il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di telefonini, tablet e lap-top e inoltre l'agenzia delle entrate con la circolare 21/E del 25 maggio 2016 ha fornito i primi chiarimenti in merito a:

- Ambito oggettivo
- Ambito soggettivo
- Soggetti esclusi
- Decorrenza
- Sanzioni

Cessioni di beni effettuate a supermercati, ipermercati, discount alimentari

La Commissione Europea ha bocciato l'estensione del reverse charge a tale tipo di operazioni che continuano quindi ad essere soggette ad IVA nel modo ordinario.

Split payment

Aspetti generali

La legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, co. 629, 632 e 633, L. 190/2015) introduce il In nuovo art. 17-ter DPR 633/72, secondo il quale si prevede un inedito meccanismo di versamento dell'IVA riservato ai **rapporti commerciali fra Enti statali/privati fornitori in caso di operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi effettuate da fornitori del settore privato.**

Nel dettaglio lo *split payment* è così strutturato dal novellato art. 17-ter che prevede:

Decorrenza	1° gennaio 2015
Oggetto	Cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Privati fornitori che cedono beni o prestano servizi a: ➤ Stato, organi dello Stato dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza.
Meccanismo	L'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi è versata dai destinatari (enti pubblici) secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Soggetti esclusi	Professionisti che eseguono prestazioni di servizi alla PA, i quali ricevono compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Nella pratica i titolari di partita IVA che a partire dal 2015 saranno chiamati ad effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi (esclusi i professionisti che ricevono compensi con ritenuta d'acconto) nei confronti di Enti Pubblici elencati nell'art. 17-ter, non verseranno l'IVA evidenziata in fattura, poiché di tale adempimento se ne farà carico il destinatario della cessione/prestazione: tale sistema è definito SPLIT PAYMENT

Esempio

Ipotizzando una cessione di beni per euro 1.000 + IVA 22% (totale 1.220), l'intera prestazione, comprensiva di IVA, verrà "splittata", appunto come segue:

- (imponibile) versati al fornitore dalla PA,
- 220 (IVA) versata dalla PA nell'apposito conto destinato e successivamente girata all'Erario

Quando reverse charge e split payment si incontrano

In relazione al rapporto intercorrente fra reverse charge e split payment, si esprime la circ. 14/e del 27 marzo 2015.



Osserva

Quando la Pubblica amministrazione agisce nella propria veste istituzionale (ad esempio: il comune che richiede che nella sala consiliare venga installato da un artigiano un impianto di condizionamento) si applica la regola dello split payment ex art. 17-ter, dpr 633/72.

Quando invece la Pubblica amministrazione agisce in veste di soggetto commerciale (ad esempio: il comune che richiede un intervento elettrico nel cimitero per il rifacimento dell'illuminazione votiva, la quale è considerata, fra le altre, attività commerciale imponibile a fini iva) allora in questo caso la prestazione sarà soggetta a reverse charge.

CHECK LIST

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

CONTRIBUENTE - DENOMINAZIONE	
1) IL CONTRIBUENTE SVOLGE UN'ATTIVITA' SOGGETTA A REVERSE CHARGE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) SE SI E' RISPOSTO "SI" ALLA DOMANDA N. 1) INDICARE IL CODICE ATECO 2007	CODICE ATECO 2007 _____ DESCRIZIONE _____ <p style="text-align: center;">• ANNOTAZIONI</p> _____ _____ _____
3) IL CONTRIBUENTE SVOLGE ATTIVITA' DEI CONFRONTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p style="text-align: center;">• ANNOTAZIONI</p> _____ _____ _____
4) SE SI E' RISPOSTO "SI" ALLA DOMANDA N. 3) RISPONDERE ALLA SEGUENTE: LA P.A. HA RICHIESTO LA PRESTAZIONE IN VESTE:	<input type="checkbox"/> DI SOGGETTO ISTITUZIONALE <input type="checkbox"/> DI SOGGETTO COMMERCIALE <p style="text-align: center;">• ANNOTAZIONI</p> _____ _____ _____

<p>5) NEL CASO LA RISPOSTA ALLA DOMANDA N. 4) SIA STATA "SOGGETTO ISTITUZIONALE", LA PRESTAZIONE SARA' SOGGETTA A SPLIT PAYMENT, PERTANTO:</p>	<ul style="list-style-type: none">• ATTENZIONE: SE LA P.A. E' FRA QUELLE OBBLIGATE, IL CONTRIBUENTE DOVRA' EMETTERE FATTURA ELETTRONICA<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> SI<input type="checkbox"/> NO <p>ANNOTAZIONI</p> <hr/> <hr/> <hr/>

REPERIRE, PRIMA DI EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA IL CODICE IL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) (FATTI SALVI I CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010)

• **CIG:** _____

• **ANNOTAZIONI**

REPERIRE, PRIMA DI EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA IL CODICE IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP), IN CASO DI FATTURE RELATIVE A OPERE PUBBLICHE.

• **CUP:** _____

• **ANNOTAZIONI**

VERIFICARE CHE IL PROPRIO SOFTWARE DI FATTURAZIONE SIA ABILITATO ALL'EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE.

• **ANNOTAZIONI**

INDICARE LA CORRETTA DICITURA "TRATTASI DI FATTURA EX ART. 17TER DPR 633/72, C.D. SPLIT PAYMENT".

• **ANNOTAZIONI**

6) NEL CASO LA RISPOSTA ALLA DOMANDA N. 4) SIA STATA "SOGGETTO COMMERCIALE", LA PRESTAZIONE SARA' SOGGETTA A REVERSE CHARGE, PERTANTO:

• VERIFICARE CHE L'ATTIVITA' ESERCITATA SI EFFETTIVAMENTE FRA QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, IN PARTICOLARE:

LE OPERAZIONI CONNESSE ALL'ORO INDUSTRIALE

LA MANODOPERA IN EDILIZIA:

LA CESSIONE DI FABBRICATI O LORO PORZIONI

LA CESSIONE DI FABBRICATI O LORO PORZIONI

LE PRESTAZIONI DI PULIZIA, IMPIANTO ED INSTALLAZIONE E DEMOLIZIONI

LE CESSIONI DI APPARECCHIATURE RADIOTELEFONICHE, DI COMPUTER

LE CESSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA, ENERGIA ELETTRICA E GAS A SOGGETTO PASSIVO IVA

ATTENZIONE: PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE A SUPERMERCATI, IPERMERCATI, DISCOUNT ALIMENTARI LA

COMMISSIONE EUROPEA SI È ESPRESSA IN MANIERA NEGATIVA E NON SI APPLICA IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE.

DA SAPERE

REVERSE CHARGE PER I SERVIZI RESI AL CONSORZIO: SOLO CON IL VIA LIBERA UE

di Marco Peirola - tratto da "Il Quotidiano IPSOA"

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 128, legge n. 208/2015), integrando l'art. 17, comma 6, del decreto IVA con l'introduzione della nuova lettera a-quater), ha previsto l'applicazione del sistema del reverse charge per le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti ad emettere fattura mediante il meccanismo dello split payment, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

L'applicazione del reverse charge nel rapporto, a monte, tra le imprese consorziate e il consorzio presuppone l'applicazione, a valle, del meccanismo dello split payment nel rapporto tra il consorzio e la Pubblica amministrazione. L'efficacia della disposizione novellata dalla legge di Stabilità per il 2016 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo e si applicherà, in caso di via libero comunitario, esclusivamente ai consorzi indicati dall'art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, con esclusione, quindi, dei raggruppamenti temporanei di imprese e delle imprese aderenti ai contratti di rete. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E del 2016.

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 128, legge n. 208/2015), integrando l'art. 17, comma 6, del decreto IVA con l'introduzione della nuova lettera a-quater), ha previsto l'applicazione del sistema del reverse charge per le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti ad emettere fattura mediante il meccanismo dello split payment, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Finalità della nuova disposizione

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, per i consorzi che effettuano operazioni prevalentemente nei confronti della PA in regime di split payment e che acquistano servizi dalle società consorziate, si viene a determinare la formazione di un credito IVA strutturale, in quanto gli stessi non possono compensare l'imposta relativa alle operazioni attive poste in essere nei confronti della PA - soggette al meccanismo della "scissione dei pagamenti" - con quella assolta in relazione ai servizi acquistati dalle società consorziate.

Sotto il profilo finanziario, i consorzi di cui trattasi trasferiscono, di norma, ai propri consorziati importi superiori a quelli incassati dall'Amministrazione pubblica cessionaria o committente (tali importi, infatti, sono gravati da un'imposta che, relativamente alle operazioni attive, non entra mai nella disponibilità dei consorzi), anticipando somme che solo successivamente saranno loro rimborsate dall'Erario.

Nell'interrogazione parlamentare n. 5-06935 del 19 novembre 2015, al Ministero dell'Economia e delle finanze era stato chiesto di valutare l'opportunità - allo scopo di limitare gli evidenti rischi di liquidità dovuti ai tempi di rimborso dei crediti a seguito di operazioni in regime di split payment, che rischiano di destabilizzare l'equilibrio economico di molti consorzi - di adottare specifici provvedimenti che permettessero alle cooperative, socie di consorzi, di fatturare ai medesimi con IVA, la cui esigibilità però è differita al momento in cui l'Erario provvede al rimborso nei confronti del consorzio.

Nella risposta, il Ministero ha, tuttavia, osservato che la neutralità dell'imposta è garantita dai rimedi previsti dalla stessa legge di Stabilità 2015, la quale:

- da un lato, ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesta a rimborso dai contribuenti che esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment;
- dall'altro, ha esteso ai fornitori della PA il diritto di chiedere l'erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA relativi alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

La criticità messa in luce dall'interrogazione parlamentare è definitivamente risolta dalla legge di stabilità 2016 con l'estensione del sistema del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, se quest'ultimo si è aggiudicato una commessa nei confronti dell'ente pubblico al quale fattura in regime di split payment.

Con l'applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi, il Legislatore ha infatti inteso semplificare la riscossione del tributo, evitando che i consorzi che abbiano quale committente principale la PA e che siano soggetti al meccanismo dello split payment si trovino in una costante condizione di credito IVA.

Ambito soggettivo

Come indicato dalla circolare n. 20/E/2016, i consorzi oggetto dell'intervento normativo sono unicamente quelli indicati dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, ossia:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in esame i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009.

Efficacia

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione prevista dall'art. 395 della direttiva n. 2006/112/CE, non rientrando fra le operazioni per le quali gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite temporale, che il soggetto tenuto al versamento dell'IVA sia il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore (art. 199 della direttiva), né fra quelle - a carattere temporaneo - per le quali gli Stati membri possono prevedere l'applicazione del reverse charge sino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni (art. 199-bis della Direttiva).

Sul punto, la circolare n. 20/E del 2016 ha confermato che la norma in commento troverà applicazione solo a condizione che lo Stato italiano ottenga il "via libera" del Consiglio UE, il quale viene concesso - ai sensi dell'art. 395 della direttiva - quando la misura di deroga intende semplificare la riscossione dell'imposta o evitare fenomeni di evasione o di elusione fiscale.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Posticipati al 6 luglio 2016 i versamenti derivanti da UNICO

Con D.P.C.M. in corso di pubblicazione in GU, viene posticipato al 6 luglio 2016 il termine per effettuare i versamenti derivanti da UNICO da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato Stampa 14 giugno 2016, n. 107

Proroga parziale per il mod. 730 al 22 luglio

Arrivata la proroga dei termini per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale nell'anno 2016 per i CAF e i professionisti abilitati.

Nell'ambito dell'assistenza possono completare - entro il 22 luglio 2016 - la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni.

D.P.C.M. 26 maggio 2016 - G.U. 13 giugno 2016, n. 136

Anche la Croazia fuori dalla black-list

Anche la Croazia deve intendersi ricompresa nell'elenco degli Stati e territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio d'informazioni e per l'assistenza al recupero crediti ai fini della Tobin Tax; infatti essa è divenuta Stato membro UE dal 1° luglio 2013.

Il nuovo documento completa il provvedimento appena emanato dalla stessa Agenzia il 30 maggio u.s.

Agenzia delle Entrate, provv. 9 giugno 2016, n. 89888

ZFU Lombardia: elenco ammessi e codice tributo

Per consentire l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni a favore delle **micro imprese** localizzate nella Zona franca nei Comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 tramite mod. F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo: - **Z147** - ZFU Lombardia -

A agevolazioni microimprese per riduzione versamenti - articolo 1, della legge n. 208/2015. In Gazzetta Ufficiale è stato simultaneamente pubblicato l'elenco delle imprese ammesse.

*Agenzia delle Entrate, ris. 9 giugno 2016, n. 45/E; provv. 6 giugno 2016, n. 87040
Min. Sviluppo economico, comunicato 6 giugno 2016 (G.U. 6 giugno 2016, n. 130)*

Reclamo e mediazione: istruzioni per i versamenti

L'Agenzia delle Dogane ha messo a punto le istruzioni per favorire il versamento delle

somme dovute per i tributi derivanti dagli atti oggetto del reclamo e della mediazione. In particolare, le strutture dell’Agenzia, ogni volta che addiverranno alla rideterminazione della pretesa tributaria, dovranno indicare il codice tributo per consentire al contribuente di redigere correttamente il modello di pagamento F24.

Si ricorda in proposito che i codici in questione sono stati istituiti con la risoluzione n. 33/E/2016.

Agenzia delle Dogane, nota 30 maggio 2016, n. 64156/RU

Regime fiscale speciale lavoratori “impatriati”

E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto del MEF riguardante le **disposizioni di attuazione del regime speciale per i lavoratori impatriati**, in attuazione del Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015, art. 16).

Esse trovano applicazione a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi di alcune specifiche condizioni.

L’agevolazione non può essere cumulata con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e in ogni caso il beneficio si perde se la residenza in Italia non è mantenuta dal lavoratore per almeno due anni.

Min. Finanze, decreto 26 maggio 2016 (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)

Diritti doganali: modifiche franchigie fiscali

E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto con il quale sono state apportate modifiche al regolamento in tema di **franchigie fiscali**.

Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente **22 euro** per spedizione, merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro nel territorio doganale della Comunità, adeguandosi alla **direttiva n. 2006/112/CE** per quanto concerne l’esonero dall’IVA.

Min. Finanze, decreto 29 aprile 2016, n. 96 (G.U. 7 giugno 2016, n. 131)

LAVORO

Riscossione: sospensione delle procedure

L’INPS esamina le novità che riguardano la procedura di sospensione delle procedure di riscossione per le quali il contribuente abbia presentato apposita istanza. Si tratta di fattispecie specificatamente individuate dal legislatore.

L’INPS comunica che è stato ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine per la presentazione della richiesta di sospensione.

INPS, messaggio 10 giugno 2016, n. 2609

INPS: istruzioni visite di controllo ambulatoriali

L’INPS fornisce ai medici legali le istruzioni per gestire correttamente le visite di controllo ambulatoriali: sia nei casi in cui la richiesta sia espressa direttamente sul certificato medico che quando si tratti di visita successiva ad una assenza al controllo domiciliare. L’invito, che deve sempre essere compatibile con lo stato di salute del lavoratore, può essere notificato a mezzo PEC o raccomandata.

INPS, messaggio 9 giugno 2016, n. 2587

Piccola mobilità: come applicare gli sgravi

L'INPS scioglie le riserve che riguardano l'applicazione degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori in mobilità: la legge di Stabilità ha ammesso la fruizione anche per gli anni successivi al 2012 per i datori di lavoro che abbiano effettuato le assunzioni nel periodo agevolato. L'Istituto fornisce precise indicazioni per le aziende in relazione alla condotta tenuta nel periodo di sospensione intercorso.

INPS, messaggio 8 giugno 2016, n. 2554

Adempimenti fiscali Artigiani e commercianti

L'INPS ha fornito indicazioni per la compilazione del quadro "RR" del modello UNICO 2016 e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2015 e in acconto 2016 delle Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata.

INPS, circ. 8 giugno 2016, n. 97

IMPRESA

Registro delle imprese: bollo unico per scioglimento e cancellazione

Se il notaio provvede con la **medesima istanza** al deposito contestuale dell'atto di scioglimento di società **di persone** e della richiesta di cancellazione **dal Registro delle imprese**, l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento, pari a **156 euro**, include anche l'imposta dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese.

DRE Lombardia, interpello

AGENDA

Scadenze dal 16 al 30 giugno 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	GIUGNO 2016	
giovedì 16 giugno	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2015	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2015 Unico 2016 PF e SP	
	Versamento diritti camerali contribuenti	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015	

giovedì 16 giugno <i>(segue)</i>	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti	
	Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali)	
	Versamento prima o unica soluzione TARI	
	Versamento prima rata in acconto per il 2016 dell'imposta municipale propria	
	Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
sabato 25 giugno	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	
mercoledì 29 giugno	Esercizio opzione ai fini dell'applicazione del regime previsto per i lavoratori impatriati	
giovedì 30 giugno	Adempimenti di fine mese	
	Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio	
	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti Persone fisiche al fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2015	

giovedì 30 giugno <i>(segue)</i>	Presentazione della dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. Unico 2016 Persone Fisiche	
	Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU/TASI del 2015	
	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 15 giorni tardivo versamento acconto IMU/TASI/TARI	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	
	Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016	
	Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni e termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia di stima posseduti alla data del 1° gennaio 2016	
	Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015	
	Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2015	
	Versamento terza ed ultima imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014	
	Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014	